LEGACOOP

EMILIA-ROMAGNA

STATUTO

Approvato dal X Congresso

11 marzo 2011

Modificato dall'Assemblea

dei Delegati e delle

Delegate

24 febbraio 2026

CAPO I
Costituzione – Scopo e compiti
Articolo 1
Costituzione, Finalità generali

E' costituita, con sede in Bologna, la "Lega Regionale Cooperative e Mutue dell'Emilia Romagna", che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata "Legacoop Emilia-Romagna" (di seguito detta anche Associazione).

Essa è un'Associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica.

Legacoop Emilia-Romagna persegue, nell'ambito della regione, le finalità di Legacoop Nazionale e**,** in relazione alle disposizioni statutarie della medesima, svolge le funzioni di indirizzo e di rappresentanza degli enti cooperativi aderenti, di tutela, di promozione cooperativa, di sostegno degli ideali cooperativi direttamente ed attraverso il coordinamento funzionale delle attività di servizio specialistiche espletate dalle Strutture Associative Territoriali e Settoriali di cui agli articoli successivi.

Legacoop Emilia-Romagna adegua il proprio comportamento ai principi validi per l'intero Movimento Cooperativo riferentisi alla Alleanza Cooperativa Internazionale, allo Statuto ed ai principi contenuti nella Carta dei Valori Guida e nel Codice Etico di Legacoop Nazionale. Legacoop Emilia-Romagna**,** nel rispetto di tali valori, potrà adottare una propria Carta dei Valori Guida e un proprio Codice Etico.

Articolo 2
Compiti della Associazione

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale storicamente riconosciuto come strategico per lo sviluppo del Movimento Cooperativo, le finalità indicate nel precedente articolo, concorre al raggiungimento di quelle di Legacoop Nazionale, svolgendo le funzioni di rappresentanza

sindacale, tutela, indirizzo e assistenza nei confronti degli Enti associati, nonché funzioni di promozione cooperativa.

Per il raggiungimento delle finalità sopramenzionate l'Associazione definisce, d'intesa con le cooperative interessate e di concerto con le Associazioni nazionali di settore o i Settori, le possibili articolazioni regionali delle strutture settoriali suddette, anche prevedendo l'istituzione di Comitati di settore nel proprio ambito e dotati di regolamenti propri.

Per meglio presidiare il territorio regionale l'Associazione riconosce le Legacoop Territoriali, Enti dotati di autonomia giuridica patrimoniale e gestionale definita da propri statuti, i quali non dovranno essere in contrasto con il presente e con quello di Legacoop Nazionale.

A tali Enti Legacoop Emilia-Romagna decentra le proprie funzioni in rapporto ai soggetti di cui al successivo art. 3 lettera a) per le materie che abbiano interesse sub regionale.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto l'Associazione si avvale di propri dipendenti, di consulenze ovvero di convenzioni con le strutture di cui ai commi precedenti.

Articolo 3

Scopi e attività dell'Associazione

Legacoop Emilia-Romagna opera per valorizzare l'esperienza imprenditoriale e sociale cooperativa nel proprio ambito territoriale e quindi, in particolare, essa si propone di:

- **a.** rappresentare le cooperative e gli Enti aderenti verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati dei lavoratori e le altre organizzazioni sociali e della società civile aventi rango regionale;
- **b.** elaborare, promuovere e sostenere iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
- **c.** promuovere:

  1) lo sviluppo della Cooperazione e della mutualità, la diffusione dei principi cooperativi attraverso la ricerca, lo studio, l'informazione e la comunicazione, la formazione cooperativa svolti anche attraverso strutture apposite;

2) le intese, nell'ambito della politica intersettoriale di Legacoop, fra i diversi settori cooperativi interessati alla realizzazione del sistema agricolo, agroindustriale, forestale, della pesca ed acquacoltura al fine dello sviluppo ed affermazione dell'intero movimento cooperativo;

3) azioni nell'ambito dell'economia sociale, in riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Legacoop Nazionale.

d. elaborare le linee programmatiche della Cooperazione assicurando il coordinamento delle strutture di cui all'art. 2;

e. monitorare e valutare l'applicazione dei principi cooperativistici e della mutualità degli Enti associati anche partecipando alle riunioni degli organi degli stessi;

f. organizzare direttamente e/o attraverso l'attività delle strutture territoriali e/o settoriali, a favore degli aderenti, servizi di consulenza, di assistenza e di formazione professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa e le sue risorse umane;

g. organizzare direttamente e/o attraverso l'attività delle strutture territoriali e/o settoriali e con carattere di eccezionalità, progetti di solidarietà;

h. designare i propri rappresentanti presso enti ed organismi;

i. intervenire secondo le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale nella composizione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli Enti associati;

j. ricercare e promuovere per lo sviluppo della Cooperazione, tutti i rapporti di collaborazione, intesi anche attraverso stipulazione di contratti di qualsiasi genere e natura, di convenzioni, protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati, con i Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni professionali, le Organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali Cooperative;

k. adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche che promuovano la crescita professionale e la conseguente valorizzazione di chi vi opera;

l. adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati, politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'accesso alle donne e ai giovani ai luoghi decisionali, favorendone adeguate rappresentanze anche attraverso la definizione di quote minime riservate, come meglio precisate al Capo III - Organi;

m. coordinare i rapporti delle strutture associative di cui all'art. 2 con gli Enti locali e gli altri Enti od organi decentrati della Pubblica Amministrazione centrale e periferica

che operino nel territorio regionale;

n. collaborare, nel rispetto delle reciproche autonomie giuridiche, patrimoniali ed organizzative, con gli organi e le strutture di Legacoop Nazionale, per l'adempimento delle funzioni di controllo ispettive e quelle demandate dalla legge;

o. utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli Enti associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere, ivi compresi Enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere nel rispetto, comunque, delle procedure di legge riguardanti il trattamento dei dati;

p. diffondere dati identificativi anche di Enti associati previa autorizzazione, sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socioeconomiche;

q. assistere e rappresentare, con effetto anche verso terzi che operino a livello regionale, gli Enti associati in trattative sindacali, anche attraverso la costituzione di organismi paritetici pubblico/privati quali osservatori etc.;

r. costituire, partecipare alla costituzione, assumere interessenze in altri enti, anche economici, a condizione che le relative attività abbiano finalità coerenti con quelle della Legacoop Regionale, non siano dirette a perseguire finalità di lucro e che la partecipazione non determini posizioni di controllo;

s. incoraggiare ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico del Paese seguendo l'ispirazione dei Valori Guida della Cooperazione contenuti nella Carta dei Valori Guida adottata dalla Legacoop Nazionale o adottata dall'Associazione stessa.

t. sostenere e promuovere orientamenti strategici e valoriali quali la legalità, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, l'utilità e l'interesse sociale, la trasparenza dei mercati, la qualità del lavoro, il ruolo della formazione dei gruppi dirigenti, diversity and inclusion, pari opportunità, sviluppo sostenibile.

Legacoop Emilia-Romagna non può svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 DEL 20/5/88.

La capacità di Legacoop Emilia-Romagna deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

CAPO II

Rapporto associativo

Articolo 4

Adesione a Legacoop Emilia-Romagna

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Legacoop Nazionale, aderiscono a Legacoop Emilia-Romagna le cooperative, gli Enti cooperativi e le società previsti nello Statuto medesimo, aderenti a Legacoop Nazionale ed aventi sede legale in Emilia-Romagna

Gli Enti che intendono associarsi a Legacoop debbono presentare domanda scritta indirizzata a Legacoop Nazionale, firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità e termini previsti dal Regolamento di Legacoop Nazionale.

Legacoop Emilia-Romagna potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili.

L'adesione alla Associazione si intende perfezionata nel momento in cui è stata deliberata dall'organo competente di Legacoop Nazionale.

Coloro che aderiscono alla Associazione sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla Associazione stessa.

È tassativamente esclusa l'adesione temporanea all'Associazione.

Gli Enti associati che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte della Associazione, non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio residuo, anche dopo la liquidazione dell'Associazione, essendo i beni da devolversi come al successivo articolo 23.

Articolo 5

Obblighi degli Associati

Gli Enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei Valori Guida e nel codice Etico adottati.

Essi inoltre hanno l'obbligo di:

1. rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi;
2. versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
3. comunicare tutte le notizie ed i dati richiesti riguardanti la loro attività;
4. trasmettere, per le finalità indicate negli articoli precedenti, i rendiconti o bilanci economico-finanziari annuali, sia consuntivi che preventivi;
5. promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'Associazione;
6. non aderire e non sostenere altre organizzazioni, le cui finalità siano in contrasto con quelle indicate agli articoli che precedono.

Articolo 6
Recesso

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli Enti associati che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'Ente associato che intende recedere.

L'Ente associato che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice civile.

Non è previsto per gli Enti associati la trasferibilità o comunque la trasmissibilità dei contributi associativi sia verso terzi che verso altri Enti associati nonché la rivalutabilità degli stessi in qualsiasi forma. L'Ente recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Dell'avvenuto recesso l'Associazione ne dà comunicazione scritta anche a Legacoop Nazionale ed alle strutture territoriali, per le conseguenti decisioni di competenza.

Articolo 7
Decadenza

La decadenza è pronunciata dalla Direzione nei confronti degli Enti associati che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti degli Enti associati dichiarati decaduti diventa operativo con l'annotazione nel libro degli Enti associati, permanendo comunque, in capo all'Associato, l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dovuti anche per l'intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

Dell'avvenuta decadenza l'Associazione ne dà comunicazione scritta anche a Legacoop Nazionale ed alle strutture territoriali, per le eventuali decisioni di competenza.

Articolo 8

Esclusione

Qualora l'Ente associato violi gli obblighi di cui all'art. 5 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop, si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa - nei casi più gravi - l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Legacoop Nazionale.

I provvedimenti istruttori di cui al comma precedente sono adottati dalla Direzione sentito il Comitato dei Garanti. Il Consiglio di Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può avviare tale procedura, sentito il Comitato dei Garanti, dandone comunicazione alla prima riunione utile della Direzione.

Gli eventuali provvedimenti sanzionatori, tra i quali l'esclusione, sono deliberati dagli organi competenti di Legacoop Nazionale e resi attuativi attraverso le procedure previste.

CAPO III
Organi

Articolo 9
Organi di Legacoop Emilia-Romagna

Sono organi di Legacoop Emilia-Romagna:

a. l'Assemblea
b. la Direzione
c. il Consiglio di Presidenza
d. l'Ufficio di Presidenza
e. il Presidente
f. il Comitato dei Garanti
g. il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea assume la denominazione di Congresso quando viene tenuta in occasione e preparazione del Congresso di Legacoop Nazionale.

I/Le componenti della Direzione, del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti sono eletti dal Congresso; essi durano in carica sino al successivo Congresso.

Fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli riguardanti gli organi collegiali, le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei medesimi potranno avvenire in modalità on-line o mista e comunque con strumenti idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti ed il loro diritto di accesso al voto.

Articolo 10
Assemblea: composizione e compiti

L'Assemblea è costituita dai delegati e dalle delegate degli Enti associati a Legacoop Emilia-Romagna, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente all'Assemblea tenutasi in concomitanza al Congresso Nazionale**,** secondo un apposito Regolamento

approvato dalla Direzione.

L'Assemblea è l'organo sovrano di Legacoop Emilia-Romagna.

I delegati e le delegate mantengono la carica sino al momento della convocazione del Congresso successivo.

Nel caso di dimissione, morte, decadenza o impedimento grave di un delegato o di una delegata, la Direzione provvede alla sua sostituzione attraverso cooptazione su indicazione dell'Ente associato. La scadenza del mandato è eguale a quella del delegato o delegata sostituito/a.

L'Assemblea alla prima riunione utile ratifica la nomina del nuovo delegato.
Spetta all'Assemblea:

- **a.** deliberare in merito all'indirizzo delle attività di Legacoop Emilia-Romagna proposte dalla Direzione e verificarne l'attuazione;
- **b.** deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno da Legacoop Nazionale;
- **c.** verificare lo stato della Cooperazione nel territorio di competenza della Regione Emilia-Romagna, discutere le linee di intervento ed i programmi degli organismi politico- sindacali di cui all'art. 2;
- **d.** deliberare sulle modifiche del presente Statuto ad eccezione di quelle necessarie per l'adeguamento a norme di legge o di puro adeguamento funzionale per le quali è competente la Direzione Regionale;
- **e.** deliberare lo scioglimento di Legacoop Emilia-Romagna, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione dell'eventuale patrimonio;
- **f.** eleggere, in sede di Congresso, i membri della Direzione, del Comitato dei garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- **g.** approvare, in sede di Congresso, i documenti redatti in quella sede;
- **h.** deliberare su ogni altro argomento sottoposto dalla Direzione.

Il numero dei delegati e delle delegate al Congresso viene disciplinato da apposito Regolamento. È in ogni caso garantita la prevalenza di delegati e delegate che siano espressione diretta degli enti associati con una rappresentanza ~~femminile~~ di genere e

generazioni adeguata alla composizione della base sociale degli stessi e comunque non inferiore al 30% per ciascun genere e al 10% di giovani.

Il Congresso delibera sulle linee politico programmatiche dell'Associazione, sui documenti proposti di cui alla lettera g e sulle nomine di cui alla lettera f del presente articolo.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno su iniziativa della Direzione ed in sede congressuale ogni qualvolta si tenga il Congresso di Legacoop Nazionale.

Quando si riunisce in sede congressuale ne è fatta comunicazione a Legacoop Nazionale.
Essa inoltre può riunirsi:

a. quando ne faccia domanda almeno un quarto dei suoi componenti;

b. qualora, per ragioni di urgenza, ne ravvisi la necessità il Consiglio di Presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite avviso spedito con lettera o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun delegato e delegata almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Articolo 12

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, anche congressuale, è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati e delegate presenti.

L'Assemblea delibera con votazione palese.

Le votazioni, anche in sede di Congresso, sono valide quando ottengano la maggioranza dei voti dei delegati e delle delegate presenti. Per le delibere che riguardano le modifiche allo Statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei delegati e delle delegate

presenti.

Per deliberare sulla proposta di scioglimento di Legacoop Emilia-Romagna, debitamente specificata nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati e delle delegate presenti.

Articolo 13

La Direzione

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, nel rispetto dei seguenti elementi:

a) la maggioranza dei membri deve essere rappresentativa degli Enti associati, per territori, settori e dimensioni, garantendone la presenza degli stessi in relazione alla loro rilevanza rispetto ai fini perseguiti da Legacoop Emilia-Romagna;
b) la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri;
c) la presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

I membri della Direzione rimangono in carica per tutto il periodo che intercorre tra un Congresso e quello successivo e sono rieleggibili.

Decade da componente della Direzione il/la componente che venga indicato/a da un Ente associato che abbia perso i requisiti di ammissibilità.

In tali casi, così come in quello di morte o di dimissioni di un/a componente, la sostituzione viene effettuata dalla Direzione mediante cooptazione, sulla base delle indicazioni dell'Ente associato delegante.

I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento che prevede la decadenza, l'ineleggibilità e l'incompatibilità approvato dalla Legacoop Nazionale, decadono automaticamente.

La decadenza viene dichiarata dalla Direzione regionale che può anche dichiarare la

decadenza di un suo membro per motivi di particolare gravità, sentito il Comitato dei garanti.

Articolo 14

Compiti della Direzione

Spetta alla Direzione attuare le deliberazioni dell'Assemblea, eleggere tra i propri componenti Presidente, Vicepresidente/i, nominare il Consiglio di Presidenza di Legacoop Emilia-Romagna. La Direzione può delegare parte dei propri poteri al Consiglio di Presidenza.

La Direzione inoltre provvede a:

- **a.** nominare, qualora se ne ravvisi la necessità, il o la Direttore/Direttrice Generale dotando la persona indicata delle necessarie deleghe;
- **b.** nominare il o la Presidente del Comitato dei Garanti scegliendolo la persona tra i membri nominati dall'Assemblea e sostituendone, in caso di necessità, i componenti, la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile;
- **c.** approvare, e verificare l'attuazione dell'indirizzo strategico e operativo di Legacoop Emilia-Romagna;
- **d.** adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e alla tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
- **e.** istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il o la Presidente;
- **f.** istituire il Gruppo giovani, denominato "Generazioni Legacoop Emilia Romagna", provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri di un Comitato di Coordinamento e, su proposta dello stesso, ad eleggerne il/la Portavoce;
- **g.** istituire l'Ufficio di Presidenza costituito dai e dalle Presidenti delle Legacoop territoriali e regionale.
- **h.** adottare gli indirizzi delle politiche di promozione cooperativa;
- **i.** approvare i rendiconti economico e finanziari preventivi e consuntivi;
- **j.** deliberare sulle modifiche dello Statuto rese necessarie da norme di legge o di puro adeguamento funzionale;
- **k.** convocare l'Assemblea;
- **l.** deliberare o esprimere pareri su ogni argomento posto all'ordine del giorno dal

Presidente o dal Consiglio di Presidenza;

m. procedere alle cooptazioni di cui agli artt.10 e13;

n. definire la struttura organizzativa di Legacoop Emilia-Romagna, nominandone i/le dirigenti, deliberandone l'assunzione, provvedendo al loro inquadramento economico;

o. approvare i regolamenti predisposti dai Comitati di settore;

p. definire il Regolamento economico e normativo applicato ai dipendenti;

q. deliberare in merito ai contributi associativi ordinari e straordinari stabilendo altresì la quota di competenza delle Legacoop Territoriali;

r. definire, con proprie delibere, i rapporti con le Legacoop territoriali;

s. deliberare che le Legacoop Territoriali possano richiedere contributi associativi integrativi di quelli ordinari, in relazione a specifiche esigenze;

t. assumere qualsiasi deliberazione e compiere ogni atto contemplati dal presente Statuto e di sua competenza, ovvero tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 15

Convocazione e votazione

La Direzione è convocata dal/dalla Presidente, si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il/la Presidente o il Consiglio di Presidenza ne ravvisino la necessità, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione della Direzione avviene tramite avviso spedito con lettera o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun membro almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

La Direzione delibera validamente con voto palese, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Comitato dei garanti e il Comitato dei Revisori dei conti sono invitati alle riunioni della Direzione.

Il Direttore o la Direttrice, quando nominato/a, partecipa alle riunioni della Direzione senza diritto di voto, qualora non sia componente della Direzione.

La Direzione può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni chi ritenga opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Articolo 16

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal o dalla Presidente di Legacoop Emilia-Romagna e dal o dalla Presidente delle Legacoop territoriali residenti in Emilia-Romagna.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, in via continuativa o volta per volta, può partecipare il Direttore o la Direttrice di Legacoop Emilia- Romagna, se nominato/a, o chi si ritenga opportuno invitare, in relazione agli oggetti in discussione.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal/dalla Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di determinare indirizzi e orientamenti strategici in relazione ai programmi e attività di valenza regionale e sovraterritoriale, tenendo a riferimento il programma di mandato di Legacoop nazionale.

Articolo 17

Il Consiglio di Presidenza: composizione e compiti

Il Consiglio di Presidenza è così composto: Presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Vicepresidente/i di Legacoop Emilia-Romagna, rappresentanti delle Legacoop territoriali di cui all'articolo 2, rappresentanti dei settori articolazioni di Legacoop Emilia-Romagna, Portavoce della Commissione pari opportunità Legacoop Emilia-Romagna e Portavoce di Generazioni Legacoop Emilia-Romagna. Al Consiglio di Presidenza partecipano inoltre il/la Direttore o Direttrice, se nominato/a, il/la Presidente del Comitato dei Garanti e il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.

Spetta al Consiglio di Presidenza attuare le deliberazioni e gli indirizzi della Direzione.
Esso provvede inoltre a:

a) elaborare~~;~~ ed attuare gli indirizzi strategici e operativi dell'Associazione, definiti da programmi di attività da sottoporre alla Direzione per l'approvazione;

b) redigere il rendiconto economico–finanziario preventivo e consuntivo da proporre all'approvazione della Direzione;

c) esprimere parere su ogni argomento posto all'ordine del giorno dal/dalla Presidente;

d) deliberare l'assunzione ed il licenziamento di dipendenti, delegando il Direttore o la Direttrice, se nominato/a, alla stipula dei relativi contratti;

e) elaborare e proporre alla Direzione tutti i regolamenti dell'Associazione;

f) designare i/le rappresentanti del Movimento Cooperativo negli enti o organismi pubblici o privati per i quali venga richiesta la propria rappresentanza;

g) deliberare in ordine alla costituzione e partecipazione ad enti o società funzionali alle attività istituzionali di cui all'art.3 lettera t per il raggiungimento degli scopi statutari;

h) convocare, qualora se ne ravvisi la improrogabile necessità, l'Assemblea.

Per lo svolgimento dei sopra menzionati compiti, il Consiglio di Presidenza potrà costituire gruppi o commissioni, anche permanenti, la cui guida sarà delegata a membri del Consiglio di Presidenza medesimo; inoltre potrà delegare compiti a propri membri.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal/dalla Presidente tramite avviso spedito con lettera o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio di Presidenza delibera quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal/dalla Presidente e in sua assenza dal/dalla Vicepresidente con funzioni vicarie.

Articolo 18

Presidente

Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione, firma ogni atto e documento rivolto ad enti od uffici pubblici e privati ed è abilitato/a a stare in giudizio, sia nelle liti attive che passive così come ha facoltà di presentare querele, esposti, denunce in sede penale, in nome e per conto di Legacoop Emilia-Romagna a norma dell'art. 36, secondo comma, del Codice civile.

Il/la Presidente convoca e presiede le sedute della Direzione, e su mandato della Direzione o del Consiglio di Presidenza, convoca l'Assemblea e la presiede, salvo diversamente approvato in sede di Assemblea.

Il Presidente può dare procura, previa autorizzazione dei rispettivi organi, per l'attuazione delle proprie attribuzioni a componenti della Direzione o del Consiglio di Presidenza.

Il/La Presidente assicura il rapporto con gli organi centrali di Legacoop Nazionale, nonché con tutte le altre Associazioni territoriali e settoriali di cui all' art. 2. In assenza di nomina da parte della Direzione di un Direttore o Direttrice Generale, il/la Presidente dirige la struttura tecnico-funzionale assumendo le conseguenti deleghe operative di cui agli articoli precedenti.

In caso di assenza e impedimento, le funzioni del /della Presidente sono svolte dal/dalla Vicepresidente con funzioni vicarie.

Articolo 19

Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, i quali vengono eletti dal Congresso e durano in carica fino al Congresso successivo.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Regionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto, nella Carta Valori Guida e nel

Codice Etico. Il Comitato dei Garanti controlla la trasparenza e la correttezza degli atti di Legacoop Emilia-Romagna, con riferimento alla gestione amministrativa e ai conseguenti rapporti con gli Enti associati.

Le eventuali controversie tra Legacoop Emilia-Romagna e gli Enti associati sono sottoposti al Comitato dei Garanti che svolge le funzioni di Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e decide secondo equità.

Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il/la Presidente del Comitato dei Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 20, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitata dal Comitato stesso.

L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio Regolamento.

In caso di dimissioni, morte o decadenza o per altre cause motivate i componenti il Comitato dei Garanti possono essere sostituiti dalla Direzione con ratifica della nomina alla prima Assemblea utile.

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito sulla base di quanto previsto dallo Statuto di Legacoop nazionale.
Tra i membri effettivi viene eletto il/la Presidente.
Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione di Legacoop Emilia-Romagna, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa, oltre a svolgere tutti i compiti disposti dallo Statuto di Legacoop nazionale.

Il/la Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 22, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitata dal Comitato stesso.

In caso di dimissioni, morte o decadenza o per altre cause motivate i componenti il Collegio dei Revisori dei conti possono essere sostituiti dalla Direzione con ratifica della nomina alla prima Assemblea utile, salvo diverse indicazioni disposte dallo Statuto di Legacoop nazionale.

Articolo 21

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi degli Enti associati, da contributi specifici percepiti, in attuazione degli scopi istituzionali, da altre Associazioni articolazioni di Legacoop Nazionale, da Legacoop Territoriali, da contributi pubblici nonché da ogni liberalità che, a qualsiasi titolo, possa pervenire alla stessa Associazione.

L'Associazione, in quanto ente autonomo che gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

Articolo 22

Rendiconto Economico e Finanziario

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto che rappresenta fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e finanziario-patrimoniale e che costituisce uno strumento di trasparenza e controllo.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio di Presidenza ed approvato dalla Direzione in prima convocazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in seconda convocazione entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 12.

In caso di scioglimento l'Assemblea deve nominare uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi cooperativi e mutualistici o a Legacoop Nazionale o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea sentito il parere dell'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26/9/2000 e nel rispetto delle norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329.

CAPO V

Clausola compromissoria

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie fra l'Associazione e gli Enti associati che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale secondo il Regolamento della Camera arbitrale istituito presso la CCIAA di Bologna.